CAMERA DEI DEPUTATI N. 113

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHETTI, PRETI, DI GIESI, AMADEI, CIAMPAGLIA, LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI

Presentata il 16 luglio 1976

Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'interruzione clandestina della gravidanza in Italia costituisce un gravissimo problema sociale. Vi è coinvolto ogni anno, direttamente o indirettamente, un grande numero di persone e la salute fisica e psichica di moltissime donne viene colpita, spesso gravemente, in molti casi procurando addirittura la morte. Ogni anno quindi un grandissimo numero di donne, e indirettamente anche di uomini, è coinvolto in una situazione che lo pone contro la legge per risolvere un dramma personale che è sempre di estremo dolore, qualunque sia la ragione che lo costringe a farlo.

Un problema sociale di tale importanza e gravità va affrontato sia attraverso una legislazione più umana e moderna in materia di regolamentazione dell'interruzione di gravidanza, ed è quanto si propone la presente proposta di legge, sia attraverso un adeguato sistema di prevenzione e di regolamentazione delle nascite che riduca al massimo l'esigenza di arrivare all'interruzione stessa, sia attraverso l'attuazione di una effettiva protezione della madre e del bambino da realizzarsi attraverso una generale revisione della normativa esistente e la costituzione di un operante ed efficace sistema di intervento.

L'interruzione della gravidanza della nostra legislazione è regolamentata dal titolo X del codice penale « Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe ». Il titolo stesso costituisce un'indicazione evidente che si tratta di una regolamentazione ispirata a concetti non più accettabili, perché la legge deve difendere la sanità e l'integrità della persona umana e non quella della « stirpe ».

In realtà già precedentemente al fascismo esisteva una regolamentazione che risentiva fortemente della concezione repressiva dello Stato ottocentesco. Ma prima ancora tutta la nostra legislazione, in una materia così strettamente collegata alla morale ed alla concezione stessa della vita, era direttamente e massicciamente influenzata ed ispirata dalla cultura, dalla tradizione e dalla moralità cattoliche, così diffuse nel paese, e soprattutto dalla presenza storicamente operante della Chiesa.

Non v'è dubbio tuttavia che l'interruzione della gravidanza coinvolge un principio fondamentale e « sacro » sia per i laici sia per i credenti: il rispetto della vita umana. Per gli uni questo principio si fon-

da su un contenuto di credo religioso e per gli altri più semplicemente su un contenuto umano, ma per entrambi si tratta del principio fondamentale su cui si basa l'essenza del rapporto tra gli uomini e quindi del diritto; ed in definitiva questo principio costituisce la condizione stessa per lo sviluppo della società e della civiltà umana.

La nuova regolamentazione legislativa dell'interruzione della gravidanza deve tenere conto di questi inestimabili valori ed è per questa ragione che la proposta di legge riafferma in primo luogo la garanzia e la tutela della vita umana fin dal concepimento (articolo 1).

La possibilità di interruzione della gravidanza è quindi intesa come intervento della legge che, proprio per il rispetto della vita, che non è soltanto un fatto fisiologico, e di particolari situazioni di gravità in cui venga a trovarsi una persona umana, la donna o il nascituro, ne stabilisce i limiti e le regole di attuazione.

Di conseguenza l'interruzione può essere effettuata soltanto quando ne esistano fondate e comprovate esigenze, tenendo conto dell'interesse prevalente e stabilendo le modalità che garantiscano il massimo rispetto del principio fondamentale.

La legge stabilisce espressamente che la interruzione della gravidanza non possa in alcun modo essere considerata come un mezzo di limitazione delle nascite (articolo 1), sia per sottolineare il significato effettivo di interruzione come necessità giustificata soltanto da gravi motivi, sia per richiamare indirettamente all'esigenza di ricercare nella prevenzione il rimedio effettivo alle nascite non desiderate.

Inoltre, per responsabilizzare la donna nella sua determinazione è previsto che il medico deve informarla dei pericoli materiali e psichici che rappresenta un'interruzione di gravidanza anche per le sue future maternità e lo stesso medico è tenuto a fornirle una documentazione, rilasciata a cura dello Stato, che illustri le assistenze previste dalla collettività per la gestante, per la madre e per il figlio (articolo 5).

Per consentire un esame ed una considerazione effettiva di queste norme e soprattutto per effettuare un ulteriore periodo di riflessione e di ripensamento affinché comunque la decisione sia presa con la maggior ponderatezza possibile, la legge prevede che il medico debba invitare la donna a rinviare di otto giorni ogni sua decisione e che soltanto allora il medico potrà accettare la richiesta di intervenire in base alle condizioni previste dalla legge e su richiesta scritta dell'interessata (articolo 5).

Anche la libertà di coscienza del medico e dei suoi assistenti viene garantita dall'articolo 8 che prevede la possibilità di rifiutarsi di effettuare l'interruzione della gravidanza, dichiarandolo preventivamente, per ragioni di coscienza.

La legge prevede anche con l'articolo 5 che il medico che effettua l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire all'interessata una adeguata informazione in materia di regolamentazione delle nascite. È una opera di prevenzione che deve servire alla donna per non ritrovarsi in seguito nelle stesse condizioni. È evidente che questo articolo presuppone un raccordo con la normativa per la prevenzione anticoncezionale e postula non soltanto la libertà d'informazione in materia ma anche la disponibilità della documentazione e dei mezzi necessari.

Tutta la procedura è soggetta al segreto d'ufficio e professionale (articolo 5) e soltanto a fini statistici e di controllo ogni interruzione di gravidanza va certificata dal medico e comunicata, sempre in forma anonima, al medico provinciale (articolo 9). Lo Stato pubblicherà le statistiche relative che si potranno dimostrare utili particolarmente ai fini della prevenzione (articolo 15).

L'interruzione di gravidanza che venga effettuata fuori della normativa di legge è considerata reato grave e punita con pene anche più severe di quelle preesistenti, in considerazione della revisione che ora viene introdotta e che regolamenta in maniera più umana la materia.

Onorevoli colleghi, è facile comprendere che nonostante le limitazioni introdotte dalla legge, ed il profondo e reale rispetto del principio della salvaguardia della vita umana che l'ispira, per chi non intenda derogare in alcun modo alla concezione sovrannaturale della vita è difficile accettare alcuni punti, tuttavia essenziali, della presente normativa.

È però in primo luogo di tutta evidenza che la legge, non essendo impositiva, non pone obblighi per nessuno e dunque ciascuno resta pienamente libero di non avvalersene, qualunque sia il motivo, laico o religioso, che ispira la sua coscienza ed il suo comportamento.

La legge si fa scrupolo di garantire anche ai terzi questa assoluta libertà, prevedendo addirittura il diritto di rifiutarsi alla

prestazione medica e a quella infermieristica da parte di coloro che ritengono di farlo a causa delle loro convinzioni e secondo la loro coscienza.

Ma pur valutando con rispetto tutte le ragioni esistenti in contrario e ben sapendo che comunque e per qualsiasi credenza ideologica o convinzione civile il ricorso alla interruzione della gravidanza è sempre un fatto che investe la coscienza più profonda di ogni donna e di ogni uomo, non è tuttavia possibile continuare ad ignorare un fatto così grave che oltretutto crea anche le condizioni di un enorme sfruttamento clandestino del dolore e dello stato di difficoltà in cui la donna viene a trovarsi.

Il fatto esiste, ed esiste in dimensioni rilevantissime, e dunque non si può continuare a fingere che non esista.

I dati sulla dimensione del fenomeno dell'aborto non sono rilevabili con assoluta certezza. Le stime oscillano infatti fra le ottocentocinquantamila annue (secondo le valutazioni del Ministero della sanità) al milione e duecentocinquantamila (secondo i dati dell'UNESCO) e addirittura tre milioni secondo le « femministe ».

Anche considerando prudenzialmente valide le cifre minori abbiamo un numero di aborti all'incirca pari a quello delle nascite.

È una cifra che denuncia un fatto fondamentale: la legge esistente non viene rispettata da un numero enorme di persone. E ogni giorno tanti cittadini commettono, secondo la legislazione vigente, un reato che però nessuno denuncia, perché evidentemente la coscienza di coloro che lo attuano e di coloro che dovrebbero impedirlo in realtà non lo considera più come tale.

Una legge che non sia rispettata in queste dimensioni e non risponda alla coscienza di tanti cittadini è una legge quantomeno superata; una legge che non trovando il « consenso » necessario, non ha il requisito indispensabile per essere accettabile in un sistema democratico.

Esistono poi dei sondaggi di opinione secondo i quali la grande maggioranza dei cittadini avverte l'importanza e l'urgenza di una nuova regolamentazione più umana, più consona ai nostri tempi ed alle esigenze della nostra società.

D'altra parte, essendo accertato che in atto il numero di interruzioni clandestine è tanto grande, la legge non può ignorarlo e comunque è chiaro che la presente proposta si pone l'obiettivo non certo di favorire il grave fenomeno, che rappresenta sempre un trauma ed un fallimento non solo per la donna ma per la società umana, ma quello di limitarlo e soprattutto di limitarne le tremende conseguenze psichiche, sanitarie e sociali sia per la donna sia per il nascituro.

Non si tratta affatto dunque di introdurre l'interruzione della gravidanza, perché purtroppo anche per mancanza di adeguate conoscenze e possibilità preventive il fenomeno è già di fatto esistente in dimensioni impressionanti. Al contrario, si tratta di regolamentarla per evitarne gli aspetti più negativi, ingiusti e dolorosi, in attesa che una adeguata e veramente efficace opera di prevenzione la renda, al limite, inutile. La scelta non è infatti tra interruzione e non interruzione della gravidanza, ma tra interruzione clandestina, con tutte le conseguenze che ne derivano, e interruzione regolamentata, condizionata e garantita dalla legge.

Un altro motivo che non può essere ignorato è che, perdurando l'attuale legislazione, le differenze economiche e sociali fra le varie classi fanno sì che per la donna appartenente a quelle abbienti l'interruzione clandestina sia possibile in condizioni ottimali, mentre per la donna che non dispone di mezzi economici o di relazioni adeguate, tutto avviene nel peggiore dei modi sia dal punto di vista della sicurezza della vita e della salute sia da quello psichico e sociale.

I pochi casi di interruzione procurata della gravidanza – pochi soltanto rispetto a quelli effettuati – che finiscono in tribunale, denunciano situazioni umane di estremo dolore e di grande ingiustizia sociale. Eppure essi rappresentano soltanto la punta di *iceberg* che segnala un fenomeno di enormi proporzioni che soltanto per effetto di una legge ingiusta non appare all'esterno e che soprattutto proprio in gran parte per effetto della stessa legge viene reso ancora più doloroso e difficile per tante persone.

Il danno e, al limite, l'inutilità della legge vigente si rilevano anche dal rapporto tra il numero delle violazioni della stessa e le condanne che sono relativamente poche, trattandosi oltretuttto di un fatto che ha una elevatissima possibilità di occultamento e che, anche nella fase giudiziaria, difficilmente può superare le necessarie prove medico-legali. Né va sottaciuto che queste prove sono generalmente raggiungibili soltanto quando l'intervento sia stato fatto

da persona incompetente ed in modo primitivo od errato e proprio per questo la donna abbia subito lesioni o addirittura ne sia morta; e poiché queste condizioni si determinano più spesso per le donne di condizione sociale inferiore, ne risulta che esse sono soggette anche ad un rischio penale maggiore di quello che corrono le altre.

Inoltre, la donna di condizione sociale inferiore è in genere meno informata e si trova in situazioni più difficili per prevenire e limitare il concepimento, come è dimostrato dal fatto che un elevato numero di nascite corrisponde generalmente a condizioni familiari e sociali più disagiate.

Sotto questo profilo va comunque riaffermata l'evidenza del fatto che il ricorso all'interruzione della gravidanza è soprattutto una conseguenza dell'ignoranza, dei tabù e della mancanza di adeguate iniziative in materia di controllo dei concepimenti; ed è soprattutto da questa situazione che deriva il dramma della maternità non voluta o pericolosa per la madre e per il nascituro.

A questo riguardo non bisogna dimenticare che la legge non soltanto deve difendere la donna incinta dai pericoli gravi per la sua salute fisica e psichica e per la sua condizione sociale, e deve difendere il nascituro dal rischio di venire al mondo deforme o affetto da malattia incurabile, ma la legge deve anche farsi carico del pericolo grave rappresentato per il nascituro dal fatto di essere generato da una madre che lo rifiuta, determinando così le condizioni peggiori per il suo equilibrio psichico e quelle altrettanto negative per lui e per la società di entrare in una casa e in una collettività dove la sua presenza non desiderata né voluta crea ostilità, difficoltà e gravi tensioni che rendono estremamente difficile e dolorosa la sua condizione ed aggrava obiettivamente, anche se incolpevolmente, quella degli altri. Si tratta di problemi gravissimi, direttamente collegati al problema della maternità responsabile e cosciente, che devono porsi alla base della normativa sul diritto di famiglia e che devono informare la volontà politica nel realizzare le necessarie soluzioni sul piano sociale, culturale, del costume e delle strutture pubbliche e private.

È di tutta evidenza comunque che qualora esistesse una sufficiente diffusione di conoscenze in materia di contraccezione, scomparirebbe di fatto il fenomeno dell'interruzione di gravidanza; e non si può ignorare la contraddittorietà della posizione di chi, vietando o impedendo il diffondersi di queste conoscenze, non accetti poi di ammettere la necessità delle interruzioni volontarie.

Se si esamina il problema dell'interruzione della gravidanza dal punto di vista storico constatiamo che l'evoluzione del pensiero umano è sempre stata molto incerta fino a quando in tempi relativamente recenti la genetica non ha rivelato il meccanismo della fecondazione.

La stessa religione cattolica che si ispira al concetto della vita come anima aveva discusso nei secoli quando avviene « l'animazione » stabilendo di volta in volta tempi e motivazioni differenti ed arrivando addirittura a stabilire date differenti per il maschio e per la femmina. Solo con l'enciclica *Apostolicae Sedis* di Pio IX si è conclusa la disputa comminando la scomunica per l'aborto procurato in qualsiasi momento dalla fecondazione.

In contrasto però con questa definizione di tipo dogmatico, si è manifestata una corrente di pensiero religioso che, partendo dal presupposto che la vita è un dono che per essere tale deve essere dato volontariamente, arriva a conclusioni assai diverse.

Se la vita è un dono di Dio che viene trasmesso attraverso un uomo e una donna, l'inizio della vita, intesa in questo senso, deriva dal momento in cui l'uomo e la donna manifestano la volontà di trasmettere questo dono. Non può quindi ridursi ad un fatto puramente fisiologico come avverrebbe qualora si considerasse quale inizio vero della vita il momento materiale della fecondazione.

Non v'è dubbio tuttavia che le più recenti scoperte della genetica, avendo accertato che nei cromosomi esiste l'intera eredità e l'esatta memoria per costruire il futuro uomo, hanno rafforzato il concetto di inizio della vita dal momento del concepimento.

Ma ugualmente per l'American Legal Institute, ad esempio si deve fare distinzione fra l'epoca del concepimento e quella della « capacità vitale ». Anche la Corte costituzionale degli USA ha almeno in parte seguito questa impostazione consentendo la libertà di interrompere la gravidanza entro i primi tre mesi e vietandola invece in maniera drastica dopo i sei mesi dal concepimento.

A questo proposito si può considerare come assai importante la differenza tra il primo periodo dell'esistenza fetale, quando il feto non ha una propria capacità autonoma di sopravvivenza e dunque continua ad essere a tutti gli effetti una parte stessa del corpo della donna, ed il secondo periodo, caratterizzato dall'« autonoma capacità vitale » e cioè quando il feto può vivere autonomamente anche al di fuori del grembo materno, perché allora e soltanto allora, in realtà, si realizza effettivamente una vera e propria nuova personalità umana. È evidente che visto in questa ottica il problema del rispetto della libertà di determinazione della donna perde di contraddittorietà in riferimento alla sua decisione di interrompere la gravidanza che potrebbe ledere l'altro principio del rispetto della vita del nascituro.

Il nostro ordinamento costituzionale prevede un'area di liceità dell'aborto e che questo non possa essere considerato un reato alla pari dell'omicidio, in nome del rispetto della vita, l'afferma anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975, laddove dice che « non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona ancora deve diventare ». Ne consegue che lo Stato non può imporre i princìpi di una determinata fede religiosa ma ha il compito di regolare la convivenza civile reprimendo solo quei fenomeni che sono inaccettabili per la coscienza di tutti i cittadini.

In ultimo vanno pure tenuti presenti due argomenti di natura internazionale che sono di grande importanza.

Il primo è che nella maggior parte degli Stati del mondo esiste una regolamentazione permissiva, e dunque sono state storicamente superate le argomentazioni contrarie.

Il secondo, che tale regolamentazione è particolarmente avanzata negli Stati dell'Europa dei nove, di cui facciamo parte.

Cerchiamo dunque di non rimanere tra gli ultimi, come è avvenuto anche per il divorzio, nell'affrontare questo aspetto così rilevante della condizione umana e della società attuale.

Il testo della proposta di legge che segue questa relazione corrisponde completamente alle indicazioni che indussero alcuni dei proponenti a promuovere un'analoga iniziativa nel corso della VI legislatura repubblicana, ma risente delle conclusioni – nella loro parte accettabile ad avviso dei presentatori della presente proposta – del serrato confronto ideale e politico che si è già svolto nelle Commissioni e nel paese.

Se ne auspica pertanto il sollecito esame e l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza non deve essere usata come mezzo per il controllo delle nascite ed è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti.

ART. 2.

L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni:

a) quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna in relazione o alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro;

b) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di atti di libidine violenti o di rapporti carnali tra le persone indicate nell'articolo 564, primo comma, del codice penale.

ART. 3.

L'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni è consentita:

a) quando la gravidanza o il parto o il *post partum* comportino un pericolo per la vita della donna;

b) quando siano intervenuti processi patologici o accertamenti di natura sanitaria, fra cui quelli relativi a gravi malformazioni fetali o a gravi anomalie congenite del nascituro, che determinino un pericolo di rilevante compromissione per la salute fisica o psichica della donna.

ART. 4.

L'interruzione della gravidanza deve essere praticata da un medico ostetrico-ginecologo presso un ente ospedaliero, tra quel-

li indicati dall'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; ovvero presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite dei requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

ART. 5.

La donna che intende interrompere la gravidanza si rivolge ad un medico di sua fiducia, scelto in un elenco predisposto annualmente dal medico provinciale. L'elenco comprende i medici dipendenti pubblici e quelli che esercitano un'attività professionale nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, sempre che non chiedano preventivamente di essere esclusi, nonché gli altri medici, con almeno cinque anni di iscrizione all'albo, che ne facciano richiesta.

Il Ministro della sanità indicherà con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specializzazioni che non vanno considerate ai fini dell'inclusione nell'elenco previsto nel comma precedente.

Nei casi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 2 la donna deve presentare un certificato, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente, attestante la denuncia, la querela o il rapporto ed indicante la data in cui, secondo tali atti, il fatto sarebbe avvenuto. L'autorità giudiziaria deve rilasciare il certificato lo stesso giorno in cui riceve la richiesta.

La donna espone al medico le ragioni che la inducono a chiedere l'interruzione della gravidanza. Il medico rilascia attestato dell'avvenuta richiesta.

Il medico è tenuto altresì ad informarla dei rischi cui va incontro per la sua salute e per le sue maternità future. Inoltre il medico dovrà chiedere all'interessata di soprassedere alla sua richiesta per un periodo di otto giorni affinché possa riflettere ulteriormente anche sulla base di una documentazione che le verrà fornita dal medico stesso.

In tale documentazione, predisposta a cura dello Stato, saranno elencati i diritti e gli aiuti previsti per le madri e per i figli sia come assistenza diretta ad entrambi sia come possibilità di adozione del nascituro.

Qualora la donna, dopo il periodo di otto giorni previsto per la riflessione riconfermi al medico la propria decisione, dovrà farlo con richiesta scritta.

Questa richiesta è rigorosamente soggetta al segreto professionale.

L'interruzione della gravidanza è effettuata presso un ospedale od una casa di cura autorizzata.

In ogni caso il medico che procede alla interruzione della gravidanza fornisce alla donna tutte le informazioni necessarie per il controllo delle nascite.

ART. 6.

Qualora abbia dovuto procedere ad una interruzione della gravidanza nel caso previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 3, il medico ne dà comunicazione al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura ove si è verificato l'intervento od il successivo ricovero, fornendo tutte le notizie e la documentazione che questi ritenga necessarie. In caso di mancato ricovero, la comunicazione è effettuata al medico provinciale.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni cautela idonea a salvaguardare la vita stessa.

ART. 7.

La richiesta prevista dal primo comma dell'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna, anche se non ha raggiunto la maggiore età.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni la richiesta deve essere firmata anche da uno dei genitori ed in mancanza di essi dal consanguineo più prossimo o dal tutore.

La richiesta è presentata personalmente dalla donna anche se inabilitata per infermità di mente ed in tal caso deve essere firmata anche dal curatore.

La richiesta prevista dal primo comma dell'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna interdetta, o dal marito, o da chi esercita la tutela su di lei o ne ha comunque la rappresentanza, o dai parenti entro il quarto grado, o dagli affini entro il secondo grado, o dal medico curante.

ART. 8.

Il personale medico e paramedico può essere esonerato, su preventiva richiesta, dal prendere parte agli interventi per l'in-

terruzione della gravidanza, quando il suo rifiuto sia determinato da obiezioni di coscienza rispetto all'interruzione volontaria della gravidanza.

L'ente ospedaliero o la casa di cura autorizzata sono tenuti in ogni caso ad assicurare, mediante adeguate misure, la possibilità che gli interventi siano effettuati.

Il diritto di rifiuto non può essere esercitato se il suo esercizio può influire sul buon andamento dell'intervento di interruzione della gravidanza, con pericolo di danno grave per la salute o per la vita della donna incinta.

ART. 9.

L'ente ospedaliero o la casa di cura nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare, al medico provinciale competente per territorio, una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

Il medico provinciale, che abbia fondati motivi di ritenere che vi siano state irregolarità nell'applicazione della legge, svolge le necessarie indagini, con il vincolo del segreto d'ufficio, e, in caso di accertamento di irregolarità, applica le sanzioni di sua competenza o inoltra rapporto all'autorità competente.

ART. 10.

Le spese di accertamento, intervento, cura ed eventuale degenza conseguenti all'interruzione della gravidanza nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 sono a carico del fondo ospedaliero, istituito dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

ART. 11.

Chiunque, per ragione di professione o d'ufficio, viene a conoscenza del fatto che una persona abbia richiesto o subito una interruzione della gravidanza nei casi e nei modi previsti dagli articoli precedenti e ne rivela o divulga la identità incorre nelle pene previste dall'articolo 326 del codice penale.

ART. 12.

Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, ovvero senza le modalità indicate negli articoli precedenti, cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei è punito con la reclusione sino a tre anni.

Se dal fatto previsto dal precedente comma deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La donna che ha acconsentito all'aborto è punita con la reclusione sino a due anni. Tale pena non viene attribuita se la donna ha meno di diciotto anni.

ART. 13.

Quando non ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 3, il medico che pratica l'interruzione della gravidanza al di fuori degli istituti indicati dall'articolo 4, è punito con l'ammenda sino a lire centomila. In questo caso la donna non è punibile.

ART. 14.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

La stessa pena si applica:

1) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con l'inganno;

2) se la donna è minore degli anni quattordici o non ha capacità di intendere e di volere, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 7.

Se dal fatto previsto dal presente articolo deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

ART. 15.

A cura dello Stato saranno annualmente diffuse statistiche sulle interruzioni di gravidanza sia per fornire elementi obbiettivi per le eventuali modifiche alla legge sia

per informare i cittadini sull'andamento del fenomeno anche in riferimento al problema della prevenzione.

ART. 16.

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 2 e 3.